



**Comune di Montale**  
 Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
 Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
 CF. 80003370477  
 p. IVA 00378090476

indir. Web: [www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
 e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFÈ' LETTERARIO PRESSO IL CENTRO CULTURALE LA SMILEA IN MONTALE**

#### **ART. 1 - Oggetto del servizio**

1. L'Amministrazione comunale, con lo scopo di incentivare l'offerta di ricettività turistica e di offrire ai visitatori un servizio di caffetteria, assegna in concessione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. vv) ed art. 164 e seguenti del D. lgs 50/2016, la gestione del "Caffè letterario" nei locali di proprietà del Comune posti all'interno del centro Culturale la Smilea in Montale. La gestione del bar, oltre a fornire all'utenza un servizio di ristoro e di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà caratterizzarsi come un luogo di socializzazione deputato allo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento e di stimolare la curiosità della cosiddetta "non-utenza".

2. Il caffè letterario è posto presso il Centro Culturale La Smilea in Montale. Gli spazi destinati a tali servizi, debitamente indicati nell'allegata planimetria (allegato 1), sono gli appositi locali al piano terreno destinati a bar, il cortile antistante curando di lasciare un idoneo passaggio di accesso alla biblioteca comunale. Si precisa che è utilizzabile anche lo spazio esterno destinato a giardino e posto sul lato Nord-Ovest della Villa.

3. Il concessionario dovrà provvedere:

a) alla fornitura tramite la caffetteria del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle attività della biblioteca comunale, in occasione di manifestazioni culturali e promozionali, spettacoli o altri eventi organizzati dal Comune sia negli spazi interni che esterni del Centro Culturale; resta inteso che sarà obbligo del concessionario munirsi di idonee licenze e/o autorizzazioni amministrative necessarie all'espletamento del servizio; le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio dovranno essere mantenute nel miglior stato di decoro e di igiene.

b) alla fornitura di servizi di catering per organizzazione di rinfreschi, colazioni di lavoro, buffet di accompagnamento e servizio a cerimonie, convegni, etc. presso gli spazi della Villa indicati, comprensivi di fornitura di posateria, stoviglie, tovagliati e arredi necessari (sedie, tavoli di varie dimensioni e tipologia);

c) promozione della caffetteria ed organizzazione di eventi culturali e di animazione tali da qualificare la struttura, quali caffè concerto, caffè letterario, ecc... Le forme pubblicitarie e gli eventi prescelti dovranno comunque essere sottoposti al vaglio e all'approvazione preventiva dell'amministrazione comunale e dovranno contenere necessariamente, per le forme pubblicitarie cartacee o multimediali, lo stemma del Comune di Montale.

d) corresponsione di un rimborso forfettario annuo di € 1.200,00 oltre IVA a fronte delle spese sostenute dal Comune per fornitura ai locali caffetteria di acqua, luce, calore ed utenze in genere; il canone dovrà essere versato entro trenta giorni dall'inizio di ogni annualità di gestione.

e) monitoraggio quotidiano del calendario degli eventi che l'Amministrazione fornirà nelle forme da concordare, per conoscere gli eventi, manifestazioni, matrimoni, etc. che si terranno presso Villa Smilea (si allega la previsione annuale di eventi presso il centro culturale La Smilea, allegato 2);

f) mantenere in stato di perfetta efficienza le attrezzature, gli arredi, le strutture, gli spazi e quant'altro venga consegnato;

g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale qualsiasi anomalia che possa riscontrarsi negli spazi e/o nelle attrezzature fornite;

h) informare tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto.

i) sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria consistente nel tenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro, i locali, le strutture, gli arredi, gli impianti nonché le attrezzature e le apparecchiature fornite, ed infine mantenere gli spazi assegnati in uno stato di adeguata pulizia, disinfezione e di agibilità, provvedendo alle spese necessarie.

l) Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc... e osservare tutte le prescrizioni di legge necessarie e sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa di terzi.

m) Il concessionario nell'esecuzione del contratto dovrà pienamente rispettare le prescrizioni ed indicazioni stabilite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, ecc.. delle Province di Firenze, Pistoia e Prato con delibera n. 1572010 in data 29.11.2010, allegato 3 al presente Capitolato.

4. Saranno a carico dell'amministrazione comunale:

- a. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti e del giardino, salvo quanto espressamente a carico del concessionario e previsto dalla precedente punto 2 lett. i) ;
- b. le spese di riscaldamento, energia elettrica, utenze varie;salvo il rimborso forfettario di cui al precedente punto 2 lett. d;
- c. la tenuta e l'aggiornamento del calendario degli eventi. Si precisa che il concessionario dovrà quotidianamente monitorare tale calendario degli eventi per lo svolgimento dei servizi collegati (v. precedente punto 2 lett. e);

messa a disposizione di arredi e attrezzature presenti nella struttura di cui all'elenco allegato 4 al presente Capitolato;

- d. consegna al referente unico, previa sottoscrizione di verbale, delle chiavi dei locali e dei cancelli necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale.

5. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale e modulati tenendo conto anche delle esigenze della biblioteca e della struttura Villa Smilea e nell'ottica di favorire l'aggregazione sociale prevedendo pertanto anche orari diversificati. L'orario di apertura stimato è previsto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19,30 con possibilità di posticipare la chiusura della caffetteria in orario serale e possibilità di aperture festive in concomitanza di eventi in calendario.

6. L'amministrazione comunale potrà compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle strutture e in genere sugli spazi oggetto della presente concessione.

7. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare indagini e/o verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Il concessionario dovrà eventualmente adeguarsi, nell'ambito del presente capitolato, alle risultanze di dette verifiche.

#### ART. 2 - Durata della concessione. Clausola di salvaguardia. Periodo di prova

1. La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e si protrae per un periodo di due anni.

2. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di due anni previo assenso da parte del concessionario e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'Amministrazione comunale.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, il concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo concessionario. A tale fine lo stesso è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara, fino ad un massimo di mesi 6.

3. Periodo di prova. Stante la particolarità del servizio e soprattutto dell'immobile in cui esso deve essere prestato, l'Amministrazione Comunale si riserva, decorsi sei mesi, di valutare l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale per l'ulteriore periodo: in caso contrario potrà risolvere il contratto con lettera A/R da trasmettersi al concessionario con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi.

#### ART. 3 – Canone concessorio

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione comunale, per la concessione della gestione del servizio, il canone annuo, oltre I.V.A., risultante dall'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'importo del canone di concessione a favore dell'Amministrazione comunale posto a base di gara per la durata contrattuale di 1 anno è di complessivi € 3000,00 (al netto di IVA)

Non sono ammesse offerte di importo uguale o di importo inferiore al canone come sopra stabilito.

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire economicamente i servizi di cui trattasi.

Gli incassi derivanti dalla gestione della caffetteria saranno trattenuti per intero dal concessionario.

#### ART. 4 - Pagamenti

1. A titolo di corrispettivo della gestione, il concessionario si impegna a corrispondere al concedente un canone annuo pari all'importo di aggiudicazione, oltre IVA, in unica rata anticipata entro il 31 gennaio di ciascuna annualità di gestione del servizio. La prima rata entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione. In caso di proroga della concessione o di un eventuale slittamento dei termini di durata, è confermato il versamento anticipato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il canone così determinato rimane invariato per i primi dodici mesi. A decorrere dal primo gennaio 2019 il canone è suscettibile di rivalutazione sulla base dell'ISTAT (FOI- indice ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati al netto dei tabacchi)
3. Qualora si verificassero ritardi eccedenti 10 giorni e fino a 30 giorni dalla data concordata per il versamento, il concedente avrà diritto al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, calcolati nella misura dell'interesse in vigore per ogni giorno di ritardo.  
Se il ritardo dovesse protrarsi oltre i 30 giorni, il concedente sarà legittimato alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione ipso iure del contratto.

#### Art. 5 - Servizio di pulizia

1. Il gestore dovrà garantire uno standard buono di pulizia in tutti gli spazi oggetto della presente concessione. Il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo nei locali caffetteria ed in ogni occasione che i servizi di catering e somministrazione di alimenti e bevande, interessino gli altri spazi e locali della Villa utilizzati per gli eventi.

2. Sono a carico del concessionario le spese relative ai materiali di consumo occorrenti per una corretta esecuzione del servizio di pulizia, quali detersivi, cere, disinfettanti, stracci, protezioni antinfortunistiche etc.

3. Il concessionario dovrà provvedere utilizzando attrezzature e macchine in propria dotazione. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili alla particolarità degli edifici e all'uso degli stessi, non dovranno essere rumorose e dovranno rispettare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui alla vigente normativa riguardanti il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare anche i terzi da eventuali infortuni.

4. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24.07.1996 n. 459.

5. Il concessionario sarà responsabile della custodia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

6. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti (dosaggi, biodegradabilità non inferiore al 90%, pericolosità etc.).

7. Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura dei sacchi occorrenti per la raccolta della nettezza, e mediante il proprio personale, al trasporto dei medesimi ai luoghi di raccolta. Il concessionario è tenuto a provvedere al trasporto dei rifiuti la cui raccolta sia effettuata in modo differenziato, ai rispettivi luoghi di raccolta.

#### ART. 6 - Sede operativa e domicilio

1. Il concessionario dovrà, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e a pena di risoluzione del contratto, indicare una sede operativa dotata di recapito telefonico e fax sempre attivi, nonché di un cellulare affidato al referente del servizio di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del presente Capitolato per ogni tipo di comunicazione. Il cellulare dovrà essere attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

2. La sede dovrà essere dotata di collegamento internet per poter monitorare quotidianamente il calendario degli eventi, e per ricevere eventuali comunicazioni via posta elettronica da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Tutte le comunicazioni inviate alla sede operativa, laddove diversa dalla sede legale, fanno vece di quelle inviate al domicilio legale.

#### ART. 7 - Responsabilità del concessionario - Danneggiamenti

1. Il concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel contratto che verrà stipulato in seguito alla procedura di selezione e delle eventuali altre disposizioni che l'amministrazione darà in pendenza del servizio.

2. Il concessionario dovrà fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione comunale per verificare la corretta esecuzione di tutti gli obblighi.

3. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose e/o beni mobili e/o immobili che risultassero causati da responsabilità dell'impresa, anche in caso di negligenza e/o da un non corretto espletamento dei servizi di cui alla presente concessione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di Società assicuratrici.

4. Laddove vi sia responsabilità del concessionario per danni e/o furti alla struttura e al suo patrimonio, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

5. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti, nonché alla riparazione e/o sostituzioni di parti, oggetti, o strutture deteriorate e/o comunque danneggiate.

#### ART. 8 - Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi naz.li di lavoro

1. Il personale utilizzato dal concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

2. Il concessionario anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori

maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

5. Il concessionario si impegna inoltre a presentare su richiesta dell'amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6. Il concessionario, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

7. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente del concessionario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

8. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

#### ART. 9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (art. 17, comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008);
- b) nomina del medico competente (art. 18 comma 1 lett. a" D.Lgs. 81/2008);
- c) redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 17 comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008);
- d) formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute (art. 36 e art 37 del D.Lgs. 81/2008).

#### ART. 10 - Subappalto

1. Data la particolarità del servizio e dell'immobile oggetto della concessione, il concessionario potrà procedere al subappalto solo limitatamente al servizio di pulizia. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.

2. Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in sede di gara il concessionario o ha manifestato espressamente tale volontà.

3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale previa specifica richiesta da parte del concessionario. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale (art. 16 L.R.T. n. 38/2007); in caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.

4. In caso di subappalto, l'impresa dovrà depositare una copia del subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio subappaltato.

5. L'Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori.

6. Si precisa che nei confronti dell'amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l'impresa aggiudicataria.

7. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.

#### ART. 11 - Cessione del contratto

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.

#### ART. 12 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. Le imprese concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria il cui importo sarà determinato negli atti di gara.

2. Il concessionario è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'offerta economica presentata in sede di gara, al netto dell'IVA.

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che si riserva di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata della concessione. La cauzione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, II comma c.c. La cauzione potrà essere svincolata solo dietro espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto alla stazione appaltante. Dettagli e comunque ulteriori prescrizioni in merito saranno richieste con lettera prima della stipulazione del contratto.

5. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale.

6. La cauzione dovrà essere mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione via PEC o fax, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione rimasta, fermo restando il diritto a richiedere il maggior danno.

7. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni di risarcimento del danno.

#### ART. 13 - Polizze assicurative

1. Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità a cose e a persone, ivi comprese gli addetti ai lavori, che fruiscono delle strutture oggetto della concessione. In caso di danni a persone e/o cose, la responsabilità civile sarà a carico del concessionario, intendendosi quindi completamente ed integralmente sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

2. Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi e per Prestatori d'Opera (RCT/RCO) relativa all'attività svolta in esecuzione del predetto rapporto. Il massimale della polizza è fissato in € 2.000.000,00 (due milioni/00) per RCT e € 2.000.000,00 (due milioni/00) per RCO. La polizza RCT dovrà contenere anche le seguenti estensioni di polizza:

- RC derivante da smercio dei prodotti, danni a cose in consegna e custodia con limite di risarcimento non inferiore ad €. 300.000,00;

- danni a cose consegnate e non consegnate ex art. 1783, 1784, 1785, 1786 C.C. con limite di risarcimento non inferiore a quanto previsto dal codice civile;
- danni da incendio a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad €. 500.000,00;
- danni a cose sulle quali si eseguono i lavori, esclusi i danni necessari e quelli direttamente oggetto dei lavori medesimi con limite di risarcimento non inferiore ad €. 300.000,00.

3. Si specifica che la polizza RCT/O deve essere stipulata espressamente per il cantiere Comune di Montale – Concessione servizio caffetteria Villa Smilea e quindi che non verranno accettate polizze generiche che il concessionario ha già stipulato per l'esercizio della propria attività.

4. Si specifica che, stante il pregio dell'immobile oggetto della concessione, le polizze suddette dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa intendendosi per tale le Compagnie che hanno una raccolta premi nel ramo danni non inferiore a €. 450.000.000,00. L'amministrazione si riserva di rifiutare una polizza assicurativa e quindi di non procedere alla stipulazione del contratto laddove le polizze non contengano tutte le clausole richieste oppure non siano stipulate da primaria compagnia di assicurazione.

#### ART. 14 - Clausola sociale

1. L'amministrazione si riserva la possibilità di chiedere al concessionario di utilizzare nello svolgimento della gestione del servizio, soggetti segnalati dal servizio Servizi Sociali dell'amministrazione. Il concessionario tuttavia non è obbligato a accettare tali richieste.

2. L'amministrazione potrà richiedere al concessionario di impiegare nello svolgimento delle sue attività soggetti anziani volontari o volontari di altre associazioni presenti sul territorio. Il concessionario tuttavia non è obbligato ad accettare tale richiesta.

#### ART. 15 - Clausole ambientali

1. Compatibilmente alle esigenze di servizio, il concessionario si dovrà impegnare ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti, ad utilizzare prodotti riciclati, prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

#### ART. 16 - Penali

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
- a) per ogni giorno, o frazione di giorno, di interruzione del servizio caffetteria con somministrazione di alimenti e bevande, € 100,00;
  - b) per ogni mancato servizio di apertura/chiusura degli spazi oggetto della presente concessione in ogni caso di evento o manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale fino ad un massimo di € 300,00;
  - c) per ogni mancato utilizzo delle strutture per cause imputabili al concessionario fino ad un massimo di € 600,00;
  - d) mancata effettuazione del servizio di pulizia fino ad un massimo di € 300,00;
  - e) per mancata fornitura di colazione, buffet, pranzo, cena o comunque per mancato servizio di catering laddove richiesti dall'amministrazione comunale fino ad un massimo di € 500,00;
  - f) mancata comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, nonché per ogni violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro fino ad un massimo di € 200,00;
  - g) irreperibilità del referente del concessionario fino ad un massimo di € 100,00;
  - h) per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale in materia di personale dipendente del concessionario: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente svolgente il servizio verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 500,00; rimane ferma tuttavia anche in questo caso la facoltà dell'amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto (si veda per i casi di risoluzione l'art. 20 del presente Capitolato);
  - i) per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato fino ad un massimo di € 400,00.

2. In tutti i casi in cui i servizi in tutto o in parte non siano effettuati, l'amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese del concessionario rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

3. L'applicazione delle penali verranno comunicate via fax alla sede operativa. Il concessionario avrà la facoltà di presentare memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'amministrazione comunale. Le penalità a carico dell'impresa verranno scomutate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

4. Il concessionario dovrà inoltre rifondere al Comune le sanzioni pecuniarie applicate da organi esterni di vigilanza per i servizi in concessione, con ulteriore aggravio degli oneri economici.

5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall'Impresa, ovvero sulla cauzione definitiva, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. Il concessionario è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione i penali, il concessionario verrà informato tramite fax inviata alla sede operativa eletta.

#### ART. 17 - Cause di risoluzione

1. Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- b) almeno tre (3) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni di pulizia;
- c) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- d) in caso di fallimento, concordato fallimentare o apertura di qualsiasi altra procedura concorsuale;
- e) interruzione del servizio, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevedibili ed imprevedibili;
- f) reiterate e gravi disfunzioni nell'effettuazione del servizio;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all'articolo precedente;
- h) cessione del contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante, o comunque in violazione di legge, o comunque non conforme a quanto autorizzato;
- j) persistente e reiterata irreperibilità del referente;
- k) frode, negligenza grave, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- l) mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9;
- m) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
- n) impiego di personale non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- o) violazione dell'obbligo di cui alla lett. l) dell'art. 1;
- p) perdita dei requisiti morali e professionali necessari per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.



4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 15 (quindici), da trasmettere con lettera raccomandata A/R o con fax.

#### ART. 18 - Revoca

1. Nel caso in cui venissero meno, parte o tutte le esigenze oggetto della concessione, o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, l'amministrazione potrà procedere alla revoca dell'affidamento.

2. Restano salve le ipotesi di recesso/risoluzione contenute nei singoli articoli del presente Capitolato.

#### ART. 19 - Facoltà di subentro

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione del servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria della concessione.

2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### Art. 20 - Foro

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.

#### Art. 21 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

#### ART. 22 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Affari Generali del Comune di Montale per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento a concessionario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Montale nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

#### ART. 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, agli atti di gara, al codice civile.

#### Allegati:

1 - planimetria

2 - previsione annuale di eventi presso il centro culturale La Smilea;

3 - prescrizioni ed indicazioni stabilite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, ecc.. delle Province di Firenze, Pistoia e Prato con delibera n. 1572010 in data 29.11.2010;

4 - arredi e attrezzature presenti nella struttura.